



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Calogero Domenico Cammarata Presidente

dr. Gregorio Balsamo Giudice

dr.ssa Rossella Vittorini Giudice

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1796/13 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

(A), nata a ... il ..., elettivamente domiciliata in ..., viale ... n. ... , presso lo studio dell'avv. ..., che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

(B), nato a ... l'..., elettivamente domiciliato in ..., c.da ... n. ..., presso lo studio dell'avv. ..., che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

RESISTENTE

E CON L'INTERVENTO

del **Pubblico Ministero**

INTERVENIENTE NECESSARIO

OGGETTO: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23 settembre 2015 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinviava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso regolarmente notificato nel settembre 2013, **(A)** conveniva in giudizio **(B)** esponendo:

- di aver contratto matrimonio con il predetto **(B)** a ... in data ... e che detto matrimonio era stato trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune con atto n. .., parte .., serie .., volume .. dell'anno ...;

- che dalla loro unione sono nati tre figli, ... (...), ... (...), ... (...), quest'ultima data alla luce nelle more del presente procedimento;

- che il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato per insanabili contrasti ed incomprensioni determinate dal carattere del resistente, che non è mai riuscito a reperire una stabile attività lavorativa per provvedere alle esigenze della famiglia;

- che, da ultimo, è venuta a conoscenza del fatto che il marito non pagava da mesi il canone di locazione della casa familiare né le utenze domestiche, subendo, per tali ragioni, uno sfratto per morosità che la costringeva a trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori insieme ai figli, mentre il **(B)** si trasferiva presso la di lui madre;

- che nel corso della convivenza si sono verificati anche degli episodi di violenza da parte del marito nei suoi confronti, tuttavia mai denunciati.

Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale di essi coniugi, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con regolazione del regime delle visite, e con previsione, a carico del resistente, di un assegno di mantenimento per sé e per i figli nella misura di € 500,00, oltre al pagamento del canone di locazione di altra abitazione, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie di mantenimento dei figli.

Si costituiva in giudizio il resistente, il quale rappresentava di aver cercato di far fronte alle esigenze familiari nonostante la precarietà del proprio impiego, finché non è sopraggiunto un definitivo stato di disoccupazione. Negava inoltre di avere assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie, imputando piuttosto a quest'ultima la volontà di porre fine all'unione coniugale.

Concludeva chiedendo che venisse disposta la separazione, l'affidamento condiviso dei figli, con regolazione del regime delle visite, e che fosse posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare nei suoi confronti la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento, finché non avrebbe trovato una stabile occupazione.

Veniva, quindi, esperito, con esito negativo, il prescritto tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui seguiva in data 5 dicembre 2013, la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti.

Con successiva memoria integrativa la ricorrente esponeva che il marito ometteva di contribuire economicamente al mantenimento proprio e dei figli e non rispettava il regime delle visite stabilito con l'ordinanza del 5 dicembre 2013, giungendo persino ad interromperle, e chiedeva l'addebito della separazione in capo al resistente e la modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui non prevedeva la corresponsione di alcuna somma da parte del **(B)** a titolo di mantenimento per la moglie.

Il resistente contestava quanto dedotto da controparte, specificando di aver potuto adempiere solo in parte all'obbligo di mantenimento a causa del proprio stato di disoccupazione, e di non aver potuto effettuare con regolarità le visite ai figli anche a causa dell'atteggiamento ostile della moglie. Proponeva, dunque, di modificare l'ordinanza presidenziale prevedendo in capo allo stesso l'obbligo di versare la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento della moglie e dei figli fino a maggio 2014, e di € 300,00 per i mesi successivi.

La ricorrente, in memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1 c.p.c., insisteva in quanto dedotto e chiedeva che venisse dichiarata la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale del resistente, alla luce delle omissioni in cui lo stesso era incorso.

In memoria conclusionale, ancora, la **(A)**, stante il perdurare delle dette inadempienze, chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli, con ammonimento del marito, risarcimento dei danni conseguenti e condanna del **(B)** al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nelle more del procedimento per separazione veniva proposto

dalla ricorrente ricorso *ex art. 709 ter c.p.c.* che si concludeva con l'ammonimento del **(B)**.

Quindi, all'udienza del 23 settembre 2015, le parti precisavano le rispettive conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il Pubblico Ministero concludeva successivamente non opponendosi all'accoglimento del ricorso.

2. Ciò premesso, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'*affectio coniugalis* e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.

Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettivamente con quel *consortium omnis vitae* che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.

3. In merito alla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si osserva che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, essa va proposta dal ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio, sicché qualora la stessa venga avanzata nella

fase dinanzi al Presidente del Tribunale o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, perché introduce, nell'originario contenzioso, un nuovo tema d'indagine, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione (cfr. Cass. 11305/07).

Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che la **(A)** non ha avanzato alcuna esplicita domanda di addebito della separazione in ricorso introduttivo, domanda che è stata invece compiutamente e inequivocabilmente articolata solamente nella memoria integrativa successiva alla fase presidenziale.

Alla luce dei principi sopra richiamati, dunque, la domanda in parola va dichiarata inammissibile.

4.1. Venendo all'esame delle questioni inerenti l'affidamento dei figli della coppia, è anzitutto necessario verificare la sussistenza dei presupposti per giungere ad una pronuncia di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale del **(B)** richiesta dalla **(A)**.

Sul punto il codice civile prevede, all'art. 330, che il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Il successivo art. 333 c.c., invece, prevede la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più convenienti nel caso in cui la condotta tenuta dal genitore non sia tale da dar luogo alla decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio.

Dall'esame delle disposizioni codicistiche menzionate si ricava che il legislatore ha ancorato la possibilità per il giudice di adottare i provvedimenti in esame alla ricorrenza di un duplice presupposto: da un lato la violazione, da parte del genitore, dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale o l'abuso dei relativi poteri e, dall'altro lato, il pregiudizio per il figlio.

Orbene, in merito al caso di specie, questo Collegio ritiene che non sussistano, allo stato, i presupposti per disporre né la decadenza né la limitazione della responsabilità genitoriale in capo al resistente.

Di preminente rilievo appare la relazione trasmessa dal Consultorio Familiare di ..., dalla quale si evince che il **(B)**, nei riguardi dei figli più grandi, pone in atto una frequentazione «non funzionale per tempi e modalità all'instaurarsi di un rapporto solido e duraturo», mentre con la piccola ... «non ha potuto instaurare una relazione padre-figlia adeguata», anche a causa delle difficoltà insorte al momento della visita presso la casa di abitazione della ricorrente, in cui era presente anche il suo attuale compagno.

Ciononostante, la psicologa incaricata dell'osservazione ha concluso che la relazione genitori - figli «non ha evidenziato profili problematici».

In conclusione, sebbene risulti appurata, anche all'esito del subprocedimento *ex art. 709 ter c.p.c.*, una "superficialità nei rapporti" del **(B)** (questo il termine adoperato dallo specialista del Consultorio), tale per cui lo stesso non ha rispettato il regime delle visite di

cui all'ordinanza presidenziale, non appaiono sussistere, allo stato, pregiudizi per i figli tali da giustificare l'adozione di uno dei provvedimenti richiesti.

4.2. Quanto alla domanda concernente l'affidamento esclusivo dei minori avanzata dalla ricorrente, mette conto rammentare che l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori è previsto nel nostro sistema come il regime ordinario regolante i rapporti intercorrenti tra genitori e figli a seguito dell'adozione di provvedimenti relativi alla separazione giudiziale dei coniugi.

Tale dato appare tanto più confermato ove si tenga conto della riforma introdotta con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (contenente la *“revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”*), a seguito della quale è stato inserito il nuovo Capo II, Titolo IX, Libro I del codice civile.

Tra le norme di nuova introduzione si segnala l'art. 337 *ter* c.c., il quale ribadisce, al suo primo comma, il diritto del figlio minore a *“mantenere un rapporto equilibrato e continuativo ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”*, invitando il giudice, al suo secondo comma, a valutare *“prioritariamente”* la possibilità dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori.

Di particolare importanza appare il fatto che il legislatore abbia voluto raggruppare tutte le disposizioni concernenti i provvedimenti in materia di esercizio della *“responsabilità genitoriale”* (termine

che sostituisce la precedente dicitura “potestà genitoriale”, rimarcando la sussistenza di precisi obblighi in capo ai genitori nei riguardi dei figli) in un unico Capo applicabile ai procedimenti in materia di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ed a quelli relativi ai figli nati fuori del matrimonio. Ed invero, tramite tale espediente si è voluto definitivamente porre al centro l’interesse superiore del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori (senza dare alcun preminente peso allo *status* di figlio legittimo o meno dello stesso), in modo tale che le decisioni giudiziali che lo riguardano tengano conto, per quanto possibile, dell’esigenza di salvaguardare tale fondamentale diritto.

Si osserva altresì che alla menzionata regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore (come sancito dall’art. 337 *quater* c.c.).

Orbene, per quanto di interesse, si rileva che gli inadempimenti in cui è incorso il resistente, appurati anche nel corso del più volte menzionato subprocedimento *ex* art. 709 *ter* c.p.c., si appalesano come particolarmente rilevanti. Ed invero, oltre al volontario inadempimento dell’obbligo di mantenimento (avendo il **(B)** manifestato anche in udienza la propria disponibilità a versare alla moglie la somma minima di € 400,00 mensili, salvo poi non dar corso a quanto stabilito dall’ordinanza del Presidente del Tribunale), ancor più rilevante appare il mancato rispetto del regime delle visite, lesivo

del primario diritto dei figli minori a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.

Si osserva inoltre che le motivazioni addotte dal resistente, secondo il quale sarebbe stata la moglie ad impedire, nei fatti, lo svolgimento degli incontri, oltre ad essere rimaste del tutto sfinite di prova, non possono ritenersi tali da giustificare il diradarsi degli incontri descritto dalla ricorrente (secondo cui il **(B)**, dal dicembre 2013 al marzo 2014 avrebbe incontrato i figli solo in due occasioni) e che non è stato oggetto di contestazione.

A ciò si aggiunga che, anche qualora le accuse mosse dal resistente alla controparte fossero risultate provate, non risulta che il **(B)**, pur a fronte di asserite condotte impeditive tanto gravi, si sia attivato ricorrendo agli strumenti a tutela dei propri interessi e dei diritti dei figli predisposti dall'ordinamento.

Di contro, la ricorrente appare maggiormente idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale, essendo la stessa ad occuparsi, con l'aiuto della propria famiglia di origine, della cura e del mantenimento dei figli e non avendo il Consultorio Familiare rilevato criticità inerenti la sua persona ed il suo rapporto con i minori.

Per tali motivi, la domanda proposta dalla ricorrente di affidamento esclusivo alla stessa dei figli minori appare meritevole di accoglimento.

Per le stesse ragioni, è opportuno attribuire alla medesima **(A)** il compito di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per i figli, fermo restando il diritto/dovere del **(B)** di vigilare sul-

la loro istruzione ed educazione e la possibilità per lo stesso di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per gli stessi pregiudizievoli.

4.3. Per ciò che attiene al regime relativo alle modalità di frequentazione tra i minori ed il resistente, si ritiene che le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente del Tribunale del 5 dicembre 2013 possano trovare conferma nei riguardi di ... e di

Riguardo alla piccola ..., invece, si osserva che il Consultorio Familiare, nella relazione trasmessa il 26 marzo 2015, alla luce dell'assenza di rapporto tra la stessa ed il padre, ha suggerito di prevedere, per i relativi incontri, «una modalità che, gradualmente, permetta al signor **(B)** di trascorrere del tempo con la bambina».

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto del superiore interesse della minore ad uno sviluppo equilibrato, anche dal punto di vista dei rapporti con i genitori, e nell'ottica di un loro progressivo sviluppo (sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo), ritiene il Collegio opportuno, allo stato, disporre che gli incontri tra ... e il padre avvengano in "ambiente protetto" presso il competente Consultorio Familiare, secondo le modalità e i tempi che la medesima struttura riterrà più opportuni in relazione all'età e alle esigenze della minore.

5. Per quanto infine attiene ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, si rileva anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con l'ordinanza presidenziale del 5 dicembre 2013 è stato disposto l'obbligo per il resistente di versare la complessiva somma

di € 400,00 mensili, comprensivi del mantenimento della ricorrente.

Ed invero, sebbene nel dispositivo sia stato indicato, per un mero errore materiale, che a tale versamento il **(B)** è tenuto solo a titolo di mantenimento dei figli minori, tuttavia nel corpo della motivazione del provvedimento è esplicitato che la somma anzidetta è comprensiva del mantenimento non solo dei figli, ma anche della moglie, nella misura di € 100,00 ciascuno.

Circa la determinazione della misura del mantenimento, non possono trovare accoglimento le proposte di modifica articolate dalle parti.

Si rileva infatti che né la ricorrente ha fornito la prova della percezione, da parte del marito, di redditi tali da consentirgli di sostenere un onere più gravoso, né il resistente può ottenere una riduzione, avuto riguardo alla somma minima di € 400,00 che lo stesso si è detto disposto a versare, come risultante dal verbale di udienza del 16 aprile 2014 (debitamente sottoscritto dal **(B)**) nel corso del subprocedimento *ex art. 709 ter c.p.c.*

Per i suesposti motivi si ritiene che possano trovare integrale conferma le statuizioni al riguardo disposte dall'ordinanza presidenziale.

6. Vanno infine dichiarate inammissibili, in questa sede, le domande di risarcimento danni e condanna di controparte al pagamento di una sanzione pecuniaria avanzate dalla ricorrente, essendo le stesse proponibili solo nel contesto di un nuovo e separato subprocedimento *ex art. 709 ter c.p.c.*

7.1. Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, caratterizzato dal rigetto di reciproche domande, si ritengono sussistere gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

7.2. Con riguardo al subprocedimento *ex art. 709 ter c.p.c.*, dovendosi a questo punto provvedere alla statuizione in ordine alle spese di lite, rimessa all'esito del giudizio di merito, in applicazione del principio della soccombenza, esse - liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta nelle varie fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014 - vanno poste a carico di **(B)**.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

- 1) pronunzia la separazione personale dei coniugi **(A)**, nata a ... il ..., e **(B)**, nato a ... l'..., i quali hanno contratto matrimonio in ... il giorno ..., trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ... dell'anno ... al n. ..., parte .., serie .., volume ..;
- 2) dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata da **(A)**;
- 3) rigetta la domanda di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale del **(B)** articolata dalla ricorrente;
- 4) affida i figli minori della coppia, ... (...), ... (...), e ... (...), in via esclusiva, alla madre **(A)**, attribuendo alla medesima il compito di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore in-

teresse per i figli;

5) dispone che gli incontri tra la minore ... ed il padre **(B)** avvengano in "ambiente protetto" presso il Consultorio Familiare di ..., secondo le modalità e i tempi che i Servizi Sociali del Comune di ... riterranno più opportuni in relazione all'età e alle esigenze della minore;

6) conferma, per il resto, le condizioni contenute nell'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta in data 5 dicembre 2013;

7) dichiara inammissibili le domande di risarcimento danni e condanna di controparte al pagamento di una sanzione pecuniaria avanzate dalla ricorrente;

8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio;

9) condanna **(B)** a rifondere a **(A)** le spese processuali da questa sostenute nell'ambito del subprocedimento *ex art. 709 ter c.p.c.*, che si liquidano in € 1.617,50, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18 dicembre 2015.

Il Presidente

Il Giudice Estensore

Calogero Domenico Cammarata

Gregorio Balsamo

Depositato il 30 dicembre 2015